

AMMINISTRATIVO



CORTE DI GIUSTIZIA | 02 Febbraio 2008

Il caso Promusicae-Telefonica: la Corte di Giustizia UE si pronuncia sul rapporto tra tutela della privacy e protezione del copyright nell'ordinamento comunitario

di Alessandro Del Ninno

(Corte di Giustizia europea, Grande sezione, sentenza nella causa n. 275/06; pubblicata il 29 gennaio 2008)

di

Alessandro Del Ninno *

Con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa nota il 29 Gennaio 2008¹, i giudici comunitari si sono pronunciati circa il rapporto - nell'ordinamento comunitario e in quelli nazionali - tra la normativa posta a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la legislazione sulla protezione dei dati personali nella cosiddetta Società dell'Informazione in cui oggi viviamo. La recente decisione è stata accolta dagli addetti ai lavori con reazioni contrastanti, stante le sempre più frequenti contese che in tutta Europa (e non solo) vedono le major e i provider di servizi di comunicazione elettronica contrastarsi nelle aule di giustizia sul delicato terreno della tutela dei dati personali degli utenti a fronte della richiesta di identificazione di tali utenti mediante la raccolta e comunicazione dei loro indirizzi IP dalle reti di file-sharing. Cerchiamo allora di capire, alla luce di questa ultima sentenza della Corte di Giustizia, la portata di quanto affermato dai giudici comunitari e soprattutto l'impatto sull'attuale situazione di mercato e le possibili prospettive e sviluppi futuri in questo fondamentale settore.

§ 1. La ricostruzione della vicenda Promusicae-Telefonica.

La Productores de Música de España ("Promusicae") è un'associazione spagnola senza scopo di lucro dei produttori ed editori di registrazioni musicali e di registrazioni audiovisive di tipo essenzialmente musicale. Essa ha richiesto al giudice nazionale che un provider spagnolo di accessi Internet, la Telefonica de España SAU ("Telefonica") le comunicasse l'identità e il domicilio di determinati utenti di rete. La Promusicae aveva identificato tali soggetti in base ai cosiddetti indirizzi IP², nonché in base alla data e all'ora di connessione, ed affermava di aver individuato una serie di utenti (di cui appunto chiedeva l'identificazione a Telefonica) che in determinati periodi si scambiavano file musicali e fonogrammi in violazione dei diritti d'autore e di utilizzazione economica di titolarità dei suoi soci attraverso il programma - denominato "KaZaA" - di condivisione di archivi (cosiddetto "peer to peer" o "file-sharing³") che consente l'accesso nelle cartelle condivise dei computer personali connessi in rete.

Per agire in giudizio (in sede civile) contro i corrispondenti utenti, la Promusicae chiedeva dunque che il fornitore di accesso Internet interessato, la Telefonica, le comunicasse a quali utenti fossero attribuiti, nei periodi da essa indicati, gli indirizzi IP identificati, essendo ovviamente la Telefonica tecnicamente in grado di rintracciare la connessione di volta in volta utilizzata, in quanto conserva anche dopo l'interruzione della connessione le informazioni relative a quando e a quale utente essa ha attribuito un determinato indirizzo IP.

Il giudice adito emetteva inizialmente un'ordinanza con cui intimava alla Telefonica di trasmettere le informazioni richieste. La Telefonica presentava tuttavia opposizione, in quanto, ai sensi dell'art. 12 della Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico⁴ essa sosteneva di non poter in alcun caso fornire al giudice le informazioni richieste: difatti, ai sensi del richiamato art. 12 della legge spagnola sul commercio elettronico (di implementazione della relativa direttiva comunitaria sul commercio elettronico⁵), il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica (o provider) può comunicare i dati che è tenuto a conservare per legge solo nel contesto di un'indagine penale, o quando ciò sia necessario per la tutela della pubblica sicurezza o sia in gioco la sicurezza nazionale⁶.

Il giudice spagnolo, sebbene ritenesse possibile che tale interpretazione fosse corretta ai sensi del diritto spagnolo, ritenendo tuttavia che la disposizione di cui trattasi non fosse compatibile con il diritto comunitario⁷, sottoponeva dunque alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale, e se cioè il diritto comunitario consenta agli Stati membri di circoscrivere all'ambito delle indagini penali o della tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale - ad esclusione, quindi, dei processi civili - il dovere di conservare e mettere a disposizione i dati sulle connessioni ed il traffico generati dalle comunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio della società dell'informazione, che incombe agli operatori di rete e di servizi di comunicazione elettronica, ai fornitori di accesso alle reti di telecomunicazione ed ai fornitori di servizi di conservazione dei dati.

§ 2. La decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Nella sentenza che ha chiuso (per il momento) la controversia tra Promusicae e Telefonica, la Corte ha affermato che il diritto comunitario non impone agli Stati membri, per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore, l'obbligo di divulgare dati personali nel contesto di un procedimento civile.

Diverse direttive comunitarie⁸ - affermano i giudici UE - sono dirette a far sì che gli Stati membri garantiscano, soprattutto nell'ambito della società dell'informazione, l'effettiva tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d'autore. Tuttavia, questa tutela non può pregiudicare gli obblighi relativi alla tutela dei dati personali. Peraltro - continua la Corte - le direttive sulla tutela dei dati personali⁹ offrono agli Stati membri la possibilità di istituire deroghe all'obbligo di garantire la riservatezza dei dati sul traffico.

La Corte rileva poi che tra le deroghe consentite dalle direttive sulla tutela dei dati personali figurano le misure necessarie per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Poiché la direttiva 2002/58/CEE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non specifica i diritti e le libertà oggetto di tale deroga, essa dev'essere interpretata - continuano i giudici - nel senso che esprime la volontà del legislatore comunitario di non escludere dal suo ambito di applicazione la tutela del diritto di proprietà né le situazioni in cui gli autori mirano ad ottenere tale tutela nel contesto di un procedimento civile. Quindi essa non esclude la possibilità, per gli Stati membri, di istituire l'obbligo di divulgare dati personali nell'ambito di un procedimento civile. Tuttavia, nemmeno impone agli Stati membri di prevedere tale obbligo.

Quanto alle direttive in materia di proprietà intellettuale, la Corte di giustizia constata che neppure esse richiedono che gli Stati membri, per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore, istituiscano l'obbligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento civile. Ciò considerato, la Corte sottolinea che la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla sua

attenzione solleva la questione della necessaria conciliazione degli obblighi connessi alla tutela di diversi diritti fondamentali, ossia, da una parte, il diritto al rispetto della vita privata e, dall'altra, i diritti alla tutela della proprietà e ad un ricorso effettivo. A tale proposito, la Corte conclude che gli Stati membri, in occasione della trasposizione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di tutela dei dati personali, sono tenuti a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità¹⁰.

§ 3. Considerazioni e commento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Che valore e quale portata dare alle conclusioni contenute nella sentenza della Corte UE sul caso *Promusicae-Telefonica*? Ad una prima sommaria lettura della sentenza, si potrebbe essere tentati di affermare che - in questa lunga partita tra major e provider - la Corte assegni un importante punto in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, sostenendo che - almeno nei procedimenti civili - essi non sono tenuti a privilegiare i diritti di proprietà intellettuale di terzi a discapito della privacy dei loro utenti, in quanto non vi è nessun obbligo normativo (né sul piano delle direttive comunitarie a tutela dell'IP né sul quello della legislazione comunitaria sulla tutela dei dati personali) di fornire i relativi dati¹¹.

Questa prima considerazione illustrata dalla Corte è formalmente corretta alla luce del quadro normativo richiamato. Ma un'attenta lettura della decisione - che appare favorire la privacy verso la tutela del copyright - lascia trasparire nelle parole dei giudici europei possibili scenari futuri del tutto diversi sul fronte delicatissimo del trattamento dei dati degli utenti e la raccolta dei loro IP dalle reti di sharing. La Corte di Giustizia (con formule sibilline e comunque adottando una "piratesca" posizione di equidistanza nel giudizio di prevalenza tra privacy e diritto d'autore) afferma infatti che se è vero che allo stato non vi sono obblighi normativi che impongono ai provider di fornire i dati di traffico, è altrettanto vero che gli Stati membri sono liberi di adottare leggi nazionali che prevedano obblighi di comunicare (anche sul piano dei giudizi civili, non solo penali) i nominativi degli utenti (corrispondenti ad IP tecnici) che si collegano a Internet e che svolgono attività lesive dei diritti di proprietà intellettuale altrui. In sostanza, allo stato dell'attuale quadro giuridico comunitario in materia di IP e privacy, la Corte ribalta sui giudici e sui legislatori nazionali il non facile compito di contemperare riservatezza e copyright, affermando che "in occasione della trasposizione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di tutela dei dati personali, gli Stati Membri sono tenuti a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali".

Se però in futuro gli Stati Membri decideranno di adottare norme di recepimento che prevedano obblighi di comunicazione dei dati degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica (obblighi che allo stato già esistono per i provider in molte normative nazionali anti-terrorismo e sul piano penale, ma che non sono previsti da molte leggi europee sul piano strettamente civilistico), oppure norme antipirateria più stringenti rispetto a quelle sulla tutela dei dati personali, la recente sentenza della Corte di Giustizia non sembra affatto precludere tale strada, che probabilmente potrebbe essere imboccata dai legislatori nazionali anche sotto forti spinte lobbistiche delle major.

Se si considera che in occasione del recente incontro presso la Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo tra Google, le istituzioni comunitarie e il Gruppo dei Garanti europei il presidente di quest'ultimo organismo (il Garante tedesco) ha affermato che l'indirizzo IP

dovrebbe essere trattato come un dato personale e sottoposto ad adeguate tutele, e se si ritorna alle valutazioni della Corte di Giustizia UE che non sembrano precludere a future leggi nazionali che impongano la comunicazione dei dati personali relativi al traffico web, appare ragionevole la conclusione di chi in dottrina ha affermato che la sentenza della Corte di giustizia "non si limita quindi a determinare un caso che è stato sottoposto alla Corte ma si spinge a delineare un futuro possibile per gli ordinamenti dei singoli paesi europei"¹².

§ 4. La situazione italiana: il quadro attuale e gli scenari futuri.

Può essere un interessante esercizio giuridico e intellettuale porsi la seguente domanda: e se il caso *Promusicae - Telefonica* fosse avvenuto in Italia, quale sarebbe stato l'esito?

In primo luogo, va ricordato che casi analoghi si sono verificati recentemente: per tutti basterà rammentare il famoso caso *Peppermint e Techland* contro *Wind* e *Telecom Italia* (ma molti altri casi e contenziosi sono ancora in corso) deciso in prima istanza dal Tribunale di Roma che rigettò lo scorso anno le richieste di *Peppermint* e *Techland* di obbligare *Wind* e *Telecom*, ai sensi dell'art. nuovo 156 della Legge sul diritto d'autore¹³, di fornire i nominativi corrispondenti ad indirizzi IP di utenti che avevano illecitamente scaricato file protetti da copyright. In quel caso (la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali si era costituita in giudizio), tuttavia, erano diversi i presupposti rispetto al caso spagnolo: difatti le due aziende avevano ottenuto gli IP attraverso i servizi di una società svizzera - la *Logistep* - che li aveva raccolti mediante uno sniffing illecito, in contrasto con la normativa italiana sulla tutela dei dati personali che vieta una siffatta raccolta delle informazioni nei confronti di utenti inconsapevoli. In sostanza in quel caso erano a monte illecite le modalità di acquisizione degli indirizzi IP (e la stessa *Logistep* è attualmente sotto esame delle autorità svizzere e tedesche).

In secondo luogo, va ricordato che la normativa italiana sul diritto d'autore rappresenta un caso particolare: il nostro legislatore - difatti - ha nel corso degli ultimi anni (a partire dal 2000) inasprito sempre più la leva penale, individuando attraverso successivi interventi normativi un numero sempre crescente di ipotesi di reato collegate alla violazione del copyright. Ne consegue che in Italia è in teoria più probabile che la violazione del diritto d'autore sia contestata direttamente in un giudizio penale, con conseguente maggiore facilità di applicazione dell'obbligo per un provider di fornire i dati corrispondenti agli IP degli utenti.

Ma anche alla luce della legislazione italiana sul commercio elettronico, le cose sarebbero potute andare diversamente se il caso *Promusicae - Telefonica* si fosse verificato nel nostro Paese. In Spagna il giudice spagnolo era vincolato dalla chiara previsione normativa che impone di comunicare i dati degli utenti associati ad indirizzi IP solo nell'ambito di un procedimento penale (vincolo confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE).

Se invece si fa riferimento al decreto legislativo italiano 9 aprile 2003, n. 70 che ha recepito la direttiva europea sul commercio elettronico (in sostanza è la legge italiana che corrisponde alla legge 34/2002 spagnola che è stata a base delle difese di *Telefonica* nel procedimento in Spagna), si scopre che se è vero che è escluso per i provider un obbligo generale di sorveglianza (art. 17: il prestatore di un servizio della società dell'informazione non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite) è altrettanto vero che la citata disposizione prevede che il provider è però tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria (senza distinzione tra autorità giudiziaria civile o penale) o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo utente di servizi;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti (la dizione "autorità" è generale e senz'altro può ricomprendere i tribunali civili), le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al

fine di individuare e prevenire attività illecite.

c) ad assumere la responsabilità civile per il contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

Sembrerebbe che soprattutto l'ipotesi sub lettera (b) rappresenti il presupposto normativo per obbligare - in un giudizio civile - il provider a fornire i dati corrispondenti agli IP degli utenti che compiono attività lesive del copyright in rete. Anche se tale lettura è plausibile, il riferimento della norma al "destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati" sembra individuare una precondizione in base alla quale in tutti i casi in cui l'utente non ha un tale accordo con il provider (il quale ad esempio si limita a fornire un servizio di accesso alla rete, essendo inoltre i contenuti condivisi con sistemi di file-sharing memorizzati direttamente sul disco fisso del personal computer dell'utente), l'obbligo di comunicazione delle informazioni che consentano l'identificazione degli utenti non appare applicabile al fornitore del servizio.

Inoltre, il decreto legislativo italiano di attuazione della direttiva sul commercio elettronico disciplina - in termini di assenza di responsabilità del provider a certe condizioni - il ruolo del fornitore nella specifica prestazione di servizi di accesso e trasmissione delle informazioni (art. 14), di caching o memorizzazione temporanea (art. 15) e di hosting (art. 16), disponendo che la norma sull'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza sopra illustrata (art. 17) si applichi "fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16". Tali articoli non disciplinano alcun obbligo in capo ai provider - nella prestazione di quegli specifici servizi della società dell'informazione - di fornire alle autorità le informazioni atte ad identificare gli utenti che compiono in rete attività illegali al fine di individuare e prevenire attività illecite. In quei casi, l'autorità giudiziaria (civile o penale) o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può semmai esigere dal provider, anche in via d'urgenza, che impedisca o ponga fine alle violazioni commesse dai suoi utenti.

Dunque la situazione normativa italiana, rispetto al caso Promusicae - Telefonica, sembrerebbe fornire ai giudici (dei tribunali civili) margini di manovra più ampi verso i provider rispetto a quanto consentito ai colleghi spagnoli dalla legge iberica sul commercio elettronico (che impone l'obbligo solo nell'ambito di procedimenti penali), anche se una chiara risposta alla domanda se esista l'obbligo del provider a fornire i dati identificativi dei suoi utenti in sede civile su ordine del giudice non può essere data in via definitiva, dipendendo da interpretazioni delle norme appena sopra illustrate che possono anche essere contrastanti.

* Prof. Avv. Alessandro del Ninno
Responsabile del Dipartimento Data Protection
dello Studio legale Tonucci & Partners

1 Productores de Música de España (Promusicae) / Telefónica de España SAU - Causa C-275/06.

2 L'indirizzo IP è un indirizzo in formato numerico, paragonabile ad un numero di telefono, necessario per far comunicare in Internet i dispositivi in rete, quali possono essere il Webserver, l'e-mail server o un computer privato. Ogniqualvolta si accede ad una pagina, al computer sul quale è salvata la pagina viene comunicato l'indirizzo IP del computer che la consulta, così che i dati possono essere trasmessi da un computer all'altro tramite Internet.

3 Il filesharing è una forma di scambio di files, ad esempio brani musicali o film. Gli utenti scaricano dapprima i file sui loro computer e li offrono successivamente a chiunque si connetta via Internet direttamente a tali computer attraverso software di condivisione, in questo caso Kazaa. A tal fine è generalmente utilizzato l'indirizzo IP della persona che mette a disposizione i

file cui gli altri possono poi accedere.

4 Legge 11 luglio 2002, n. 34, sui servizi della società dell'informazione e sul commercio elettronico (BOE n. 166, del 12 luglio 2002, pag. 25388).

5 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178, pag. 1).

6 L'art. 12. ("Dovere di conservare i dati sul traffico relativi alle comunicazioni elettroniche") della legge 34/2002 richiamato nelle difese di Telefonica prevede che:

1. Gli operatori di rete e di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di accesso a reti di telecomunicazione e i prestatori di servizi di conservazione dei dati devono conservare i dati di connessione e di traffico generati dalle comunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio della società dell'informazione per un periodo massimo di 12 mesi, nei termini stabiliti dal presente articolo e dalla sua normativa di attuazione.

2. Gli operatori di rete e di servizi di comunicazione elettronica ed i prestatori di servizi cui si riferisce questo articolo non possono utilizzare i dati conservati per fini diversi da quelli indicati nel seguente comma o diversi dagli altri fini previsti dalla legge e adottano i provvedimenti idonei ad evitare la perdita, l'alterazione o l'accesso non autorizzato a tali dati.

3. I dati sono conservati al fine del loro utilizzo nell'ambito di una indagine penale o per la tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Sono posti a disposizione dei giudici o dei tribunali o del pubblico ministero che li richiedano. La trasmissione di tali dati alle forze ed agli enti competenti per la sicurezza avviene nell'osservanza di quanto disposto dalla normativa sulla tutela dei dati personali.

In Spagna, tra l'altro, la violazione del diritto d'autore è perseguibile a norma di legge solamente se l'atto è stato commesso con l'intenzione di perseguire un fine di lucro.

7 In particolare il giudice spagnolo, nella sua richiesta, specifica le normative comunitarie settoriali implicate: gli artt. 15, n. 2, e 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; gli artt. 8, n. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; l'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e gli artt. 17, n. 2 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Direttiva 46/95/CEE sulla protezione dei dati personali..

8 Vedi nota precedente.

9 Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).

10 Comunicato stampa della Corte di Giustizia delle Comunità europee n. 5/08 del 29 Gennaio 2008.

11 E' interessante notare, come dato "politico", che nel procedimento Promusicae-Telefonica non hanno potuto presentare osservazioni né il Gruppo dei Garanti privacy europei né il Garante europeo sulla protezione dei dati personali, poiché l'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia non ne prevede la partecipazione. Tuttavia, l'Avvocato Generale ha tenuto in considerazione i loro numerosi pareri pubblicati in merito alle questioni sollevate.

12 Cfr. "P2P, la UE apre la strada alle major" di Alfonso Maruccia, 2008, Punto Informatico.

13 Il nuovo articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore) è stato modificato dal d.lgs. 140/2006 che ha sua volta recepito la direttiva comunitaria nota come "IP Enforcement" 2004/48/CEE. Tale articolo, la cui nuova formulazione solleva forti contrasti con la normativa italiana sulla tutela dei dati personali (Codice della privacy, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e per qualcuno anche dubbi di costituzionalità, prevede che qualora una parte abbia fornito in giudizio seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza

delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere, che il giudice ordini alla controparte di fornire elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti che costituiscono violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

??

??

??

??

5

[< notizia precedente](#)

[notizia successiva >](#)

© 2011 - Tutti i diritti riservati Infogiuridica S.p.A. | Note legali